

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1939

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Integrazione alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

Presentata il 9 gennaio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — Per i disabili, la « famiglia » rimane il perno fondamentale di riferimento: il 74 per cento degli aiuti ricevuti da tutte le persone disabili è fornito da un parente più o meno prossimo e di questi il 41 per cento è un parente di sesso femminile. Stilando una possibile graduatoria degli aiuti ricevuti dalle famiglie con almeno una persona disabile, al primo posto troviamo l'aiuto in attività domestiche e l'aiuto nell'assistenza di adulti e bambini, mentre agli ultimi posti troviamo l'aiuto di tipo economico.

Vi è un problema centrale in materia di servizi sociali; « il ruolo della famiglia nell'assistenza domiciliare in favore dei disabili gravi ».

Ma lo Stato, purtroppo, continua ad ignorare un'intera categoria di cittadini

che prestano assistenza totale e continua a familiari con *handicap* grave e che versano in grandi difficoltà. Essi danno ai familiari ammalati tutta la loro disponibilità, con spontaneità, generosità, ma anche con coraggio e amore sincero; quell'amore che non ti può venire da altri, da terzi. Non chiedono nulla in cambio, ma assumono una responsabilità enorme, perché si fanno carico del destino morale, materiale e spirituale delle persone che assistono. Non abbandonano i malati a se stessi o in istituto, consentendo loro di vivere normalmente, di realizzarsi, di non sentirsi portatori di *handicap*. Svolgono un lavoro estremamente usurante che mette a rischio anche la propria salute.

Sono costretti a lasciare o a rinunciare al lavoro, agli studi, ad ogni tipo di svago.

Lo fanno pur sapendo di perdere il diritto a una pensione o di averne una insufficiente, una vera miseria.

Questa « dedizione totale » fa risparmiare allo Stato somme ingenti, incalcolabili, però per loro non è previsto alcun riconoscimento economico. Chi penserà a loro quando saranno anziani? Avremo nuovi emarginati? È questo che meritano per aver sacrificato la loro vita? La grande opera sociale che svolgono è totalmente ignorata dallo Stato, da chi può fare le leggi.

Questa problematica risulta essere al centro della riforma del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, che in particolare, con l'articolo 16 recante misure dirette alla valorizzazione e al sostegno delle responsabilità familiari, prevede:

prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche economico, per le famiglie che assumono compiti di accoglienza e cura dei disabili fisici, psichici e sensoriali;

aiuto per le persone impegnate nell'accudire quotidianamente i disabili, nonché tutta una serie di prestazioni a favore delle famiglie dei portatori di *handicap*.

In tali linee dovrà trovare posto un discorso di contribuzione economica e

pensionistica da parte dello Stato in favore di coloro che assolvono con continuità i compiti di assistenza familiare, senza potersi procurare redditi da lavoro, o un discorso di « reversibilità delle prestazioni economiche concesse all'invalido grave » (pensione di invalidità + indennità di accompagnamento).

In ogni caso necessita una politica assistenziale incentrata non solo sull'affermazione dei diritti dei disabili, ma anche sulla funzione dei familiari nella loro assistenza, che è certamente adempimento di un « dovere morale », ma anche prestazione di un servizio che dovrebbe essere effettuato dallo Stato.

E poiché dall'opera della famiglia deriva un enorme risparmio economico per la collettività, è giusto che parte di queste risorse siano destinate in favore dei familiari che assistono i portatori di *handicap* al fine di garantire loro un'esistenza libera e dignitosa.

Risulta, pertanto, estremamente necessaria una proposta di legge che dia un futuro, attraverso un dignitoso sostegno economico, a questi « eroi » sconosciuti dell'amore, del coraggio, della generosità, che per almeno dieci anni hanno assistito il genitore disabile grave, donando la propria vita.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

—
ART. 1.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 10-bis. — (*Reversibilità dell'importo complessivo tra pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento*). —
1. Il figlio impegnato costantemente, per almeno dieci anni, nell'assistenza del genitore invalido con totale e permanente inabilità e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, poiché è impossibilitato a svolgere una qualsiasi attività lavorativa che possa dargli un reddito, ha diritto alla reversibilità della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento dopo la morte del genitore ».

€ 1,00



17PDL0015400